

Statuto di OFFICINA

Art.1 - Denominazione, sede e durata

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383 e delle norme del codice civile in tema di associazione, è costituita l'associazione di promozione sociale denominata OFFICINA, con sede legale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Ferrara, via Ercole I D'Este, 37.

La sua durata è illimitata.

Art.2 - Scopo

L'associazione non ha finalità di lucro, nasce dagli interessi degli studenti della Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara e si propone le seguenti finalità:

- svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e dei terzi nei settori di promozione culturale e aggregativa;
- valorizzare l'Università creando un momento di incontro per dare voce alle esigenze degli studenti di diventarne soggetti attivi esprimendo le loro potenzialità individuali nel rispetto della libertà e della dignità degli stessi;
- promuovere una cultura del dialogo, del confronto e della partecipazione orizzontale alla vita universitaria e sociale.

E' esclusa qualsiasi finalità sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

Art.3 - attività

In particolare l'Associazione si propone di:

- organizzare incontri e seminari di sensibilizzazione;
- organizzare momenti di incontro e scambio tra studenti;
- organizzare iniziative di promozione della responsabilità civile e sociale verso la cittadinanza,

L'associazione potrà inoltre aderire ad iniziative e realtà associative che perseguano obiettivi simili e potrà compiere ogni altra attività finalizzata al raggiungimento delle proprie finalità.

Art.4 - Ammissione dei soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa

accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 - Recesso ed esclusione del socio.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa (inadempienza ingiustificata e protratta agli obblighi associativi; assunzione di comportamenti incompatibili con le finalità di OFFICINA, etc, etc...)

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.7 - Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea dei soci,
- 2) il consiglio direttivo (direttivo),
- 3) il presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 - L'assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- 1) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- 2) avviso affisso nei locali della Sede almeno 5 giorni prima.

L'assemblea è presieduta dal presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo.

Deve inoltre essere convocata quando il direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- 1) elezione del presidente,
- 2) elezione del consiglio direttivo,
- 3) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- 4) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal direttivo,
- 5) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,
- 6) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal comitato direttivo,
- 7) approvazione del programma annuale dell'associazione,
- 8) valuta e approva i progetti elaborati e le attività svolte dai gruppi di lavoro.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del segretario nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- 1) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- 2) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

L'assemblea si articola in un numero variabile di gruppi di lavoro composti dagli associati allo scopo di curare e di facilitare l'organizzazione delle attività sociali.

I gruppi di lavoro vengono coordinati da direttivo e devono rispettare le limitazioni di tipo economico e burocratico poste da quest'ultimo.

I gruppi di lavoro sono indipendenti e autonomi gli uni dagli altri e dall'assemblea, che dovrà comunque valutarne ed in ultima istanza approvarne l'operato. Essi potranno coordinarsi nell'organizzazione e nella gestione delle singole attività e iniziative.

I componenti di ogni gruppo scelgono tra loro un responsabile che si faccia portavoce all'interno dell'assemblea delle scelte e delle proposte del gruppo di lavoro medesimo.

I gruppi di lavoro godono di pari dignità e sono ispirati a principi di democrazia interna.

Art.9 - Il Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a cinque membri.

La convocazione del consiglio direttivo è decisa dal presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del consiglio direttivo stesso.

Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il consiglio direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea;
6. coordina e verifica l'operato dei gruppi di lavoro nei quali l'assemblea si articola.

Le riunioni del consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),
- 2) il Vice Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),
- 3) il Segretario (eletto direttamente dall'assemblea generale).

Art.10 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.

Art.11 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.12 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art.13 - I mezzi finanziari

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.14 - Rendiconto economico finanziario

L'esercizio sociale va dal al di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art.15 - Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Art.16-Clausola compromissoria

“Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. Il collegio sarà composto da due arbitri scelti dalle parti ed un terzo scelto di comune accordo dai due arbitri ovvero dal Presidente del Tribunale di Ferrara“.

NOTE DI REDAZIONE

PREMESSE

Il modello di statuto predisposto è relativo ad associazioni costituite ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", e della Legge regionale n.34 del 9-2-2002 Regione Emilia-Romagna "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)"

Art.1 SEDE

Si evidenzia che la legge 383 prevede che lo Stato, le regioni, le province e i comuni possano concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Art.2 SCOPO

L'associazione di promozione sociale può perseguire uno o più dei seguenti scopi:

- a) attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
- b) sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- c) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
- d) ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
- e) diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
- f) sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
- g) tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
- h) conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

Art.3 ATTIVITA'

Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:

- a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;
- b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;
- c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).

Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1 La competenza può essere delegata ad un membro o disgiuntamente a tutti i membri del Consiglio Direttivo mediante apposita delega. È altresì possibile attribuire detta

competenza all'Assemblea dei soci anche se questa procedura – ovviamente – comporta un allungamento dei tempi.

Art.4 AMMISSIONE DEI SOCI

La scelta dell'organizzazione del sodalizio discende dalla tipologia di attività organizzata, dalle modalità con le quali viene organizzata, dalle risorse economiche della stessa. Si può prevedere in statuto l'esistenza di organi la cui effettiva operatività viene deliberata di volta in volta dall'assemblea.

Art.7 ORGANI SOCIALI

Possono in particolare essere previsti:

1. il collegio dei revisori, con una clausola di questo tenore:

“Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci. Resta in carica anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.”

Art.9 CONSIGLIO DIRETTIVO

Si consiglia di prevedere un numero sempre dispari dei componenti l'organo. La variabilità del numero dei membri rende possibile la quantificazione dei suoi partecipanti in virtù delle diverse esigenze gestionali – se non della disponibilità dei soci ad assumere l'incarico - che il sodalizio nel tempo può manifestare. Essa richiede però che l'assemblea – in sede di elezione dell'organo direttivo – esprima specificatamente la volontà che per quel determinato mandato il numero dei componenti sia quello di volta in volta deliberato.

2. comitati scientifici, in particolar modo per i sodalizi che svolgono attività di ricerca;

3. comitati direttivi: qualora l'associazione abbia una struttura particolarmente complessa, per esempio perché promuove lo svolgimento di molte attività diverse tra loro, si può presentare l'esigenza di costituire comitati che gestiscono singoli settori (es: in una polisportiva un comitato per ogni disciplina sportiva promossa al quale delegare specifiche funzioni legate all'organizzazione dell'attività);

4. collegio dei probiviri o clausola compromissoria. Il collegio dei probiviri è l'organo competente in materia di interpretazione dello statuto e di risoluzione delle controversie interne all'associazione nonché l'organo al quale può essere affidata la competenza in materia di sanzioni da applicare in caso di violazioni delle disposizioni statutarie e regolamentari. In alternativa è possibile prevedere l'introduzione di una clausola compromissoria con la quale si affida ad un collegio la risoluzione delle controversie.

Collegio dei probiviri:

“Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione.

Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri

1. *richiamare informalmente e formalmente, poi sospendere per un periodo determinato il socio che non rispetti lo statuto o il regolamento associativo;*

2. *arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci.*

3. *controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti.*
4. *dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.*

Clausola compromissoria:

“Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. Il collegio sarà composto da due arbitri scelti dalle parti ed un terzo scelto di comune accordo dai due arbitri ovvero dal Presidente del Tribunale di

_____ “

Art.13 I MEZZI FINANZIARI

- 1) Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
- 2) Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli. La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima. La scelta, da parte degli Enti pubblici dell'associazione con cui stipulare la convenzione, da effettuarsi in ogni caso attraverso una valutazione comparativa, avviene valutando l'attitudine e le capacità operative delle associazioni, considerando nel loro complesso:
 - a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
 - b) il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
 - c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
 - d) la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;

e) il tipo e la qualità della formazione curata dall'associazione;
f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori d'intervento;

g) ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della particolare tipologia della convenzione stipulata, e preventivamente pubblicizzati dall'ente pubblico.

Qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti possono stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.

- 3) Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
- 4) In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.
- 5) Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.